



COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CASTAGNOLE PIEMONTE” IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 3 MARZO 2023.

L’anno **duemilaventiquattro** addì **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **venti** e minuti **quindici**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
SANDRONE ing. Mattia	SINDACO	X	
PAOLANTONIO Angelina	CONSIGLIERE	X	
FERRERO Costanzo	CONSIGLIERE	X	
GILI Roberto	CONSIGLIERE	X	
RUGGIERO Ismaela	CONSIGLIERE	X	
BERTELLO Graziano	CONSIGLIERE		X
DE MARTINO DI SILVI Maria Cristina	CONSIGLIERE	X	
BERTELLO Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
LARUFFA Andrea	CONSIGLIERE	X	
VALLERO Massimo	CONSIGLIERE		X
STAGLIANO' Jessica	CONSIGLIERE	X	
	Totale Presenti:	9	
	Totale Assenti:	2	

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.

SANDRONE ing. Mattia nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59» e in particolare l'art.108, comma 1, lettera c), numero 6), già attribuiva ai comuni l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n.5/R "Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n.9/R." disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di Protezione Civile;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n.106», e successive modificazioni ed integrazioni, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di Protezione Civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: agli artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 recante "Codice della protezione civile" vengono indicate la definizione, le finalità del Servizio nazionale della protezione civile e le attività di protezione civile; all' art.12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco; l'art.31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di Protezione Civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art.32, comma 2, prevede la promozione da parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di Protezione Civile, e il comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio Nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art.5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- il comma 1 dell'art.35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di Protezione Civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art.15 del medesimo Codice della Protezione Civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di Protezione Civile;

- la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot.45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l’Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e l’Amministrazione della pubblica sicurezza, detta indicazioni precise ed unitarie sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile o, in alternativa, che intervenga nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di Protezione Civile;

Visto il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2020, n.4, recante «Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della Protezione Civile”»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Vista la nota n.9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS, che ha, tra l’altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 23 giugno 2023 di approvazione del Regolamento Comunale per il Volontariato di Protezione Civile;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell’art.15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di Protezione Civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n.1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell’art. 1, della legge 7 aprile 2014, n.56, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all’art.18 del medesimo decreto n.1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di Protezione Civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all’impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell’art.3, comma 3 di cui al citato decreto n.1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art.33, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018, per operare nel settore della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art.45 del predetto decreto legislativo n.117/2017, che annoverano la Protezione Civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art.5 del decreto legislativo n.117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art.34 del Codice della Protezione Civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di Protezione Civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art.35, comma 2, del decreto legislativo n.1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio Nazionale della Protezione Civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della Protezione Civile di cui all'art.35 del decreto legislativo n.1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art.11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n.106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art.32, comma 2 del decreto legislativo n.117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della Protezione Civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art.32 del decreto legislativo n.117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di Protezione Civile»;

Considerato che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Castagnole Piemonte attualmente è iscritto nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte alla sezione A, in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012, pubblicata sulla G.U del 01/02/2013;

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Castagnole Piemonte in attuazione dell' art 35 comma 1 del decreto legislativo 1/2018 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto:

- della nota della Regione Piemonte – Settore Protezione Civile avente ad oggetto “Comunicazioni in merito all’adeguamento del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali / intercomunali / provinciali / metropolitani di volontariato protezione civile, in attuazione dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs.1/2018, secondo la direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in G.U. il 3 marzo 2023: AGGIORNAMENTI” con la quale la Regione Piemonte comunica ai Comuni di aver apportato, così come previsto dalla Direttiva summenzionata, alcune modifiche allo schema del Regolamento del Dipartimento di Protezione Civile e che al tempo era in attesa dell’acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali (CPRAL);
- della lettera di trasmissione della Delibera della Giunta Regionale 8-8304/2024/XI del 18 marzo 2024 con la quale viene approvato lo schema tipo del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

Considerato che:

- lo schema tipo del Regolamento con le modifiche apportate dalla Regione Piemonte dovrà essere adottato dai Comuni entro il termine del 30/09/2024;
- a far data dal 30/09/2024 il suddetto Regolamento sarà l’unico riferimento per tutte le tipologie di adempimento necessarie all’effettiva operatività del gruppo:
 - iscrizione del gruppo comunale all’Elenco Territoriale;
 - verifica triennale dei requisiti per la conferma dell’iscrizione all’elenco territoriale;
 - iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore);
 - il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile attualmente è iscritto nell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte della sezione A, in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012, pubblicata sulla G.U del 01/02/2013;

Per quanto sopra richiamato si propone di apportare le modifiche al vigente “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE”, come integralmente allegato alla presente con le modifiche riportate.

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 23 luglio 2012;
- la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 8-8304/2024/XI del 18 marzo 2024;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali da parte del Servizio competente;

Con n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto, nessun voto contrario

DELIBERA

Di approvare il nuovo “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile del Comune di Castagnole Piemonte” secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri (pubblicata in gazzetta ufficiale n.53 del 3 marzo 2023, emanata in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1) come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che l'allegato nuovo regolamento sostituisce il regolamento già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del giugno 2023.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino per quanto di competenza.

IL SINDACO
F.to: SANDRONE ing. Mattia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	07/10/2024	SAVINO Massimo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/10/2024 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull' Ordinamento EE.LL.D.LGS n. 267/2000.

Castagnole Piemonte, li 14/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.LGS. 267/2000)

Castagnole Piemonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Castagnole Piemonte, li 14/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa